

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **29**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MILANESE

nell'ambito del procedimento penale n. 38500/11 RGNR

AVANZATA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO E PERVENUTA

il 26 ottobre 2012



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Gianfranco Fini

Illustre Presidente,

presso questa Procura è in corso indagine (procedimento penale R.G.N.R. 38500/11) nei confronti Ponzellini Massimo, Milanese Marco e altri per le ipotesi di reato di cui all'allegato.

Nel corso della indagine è emersa la esigenza di acquisire i tabulati delle comunicazioni dell'on. Marco Milanese per i periodi dal 1.1.2010 al 1.5.2011 (autorizzazione già concessa in data 2.8.2011 su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli) nonché per il periodo dal 1.5.2011 al 30.11.2011.

Chiedo pertanto, in quanto utile per il prosieguo delle indagini, che la Camera dei Deputati voglia autorizzare la acquisizione dei tabulati delle comunicazioni dell'on. Marco Milanese, come dalla allegata richiesta.

Con osservanza

Milano, 26 ottobre 2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Edmondo Bruti Liberati

N. 38500/11 R.G. notizie di reato/Mod. 21



Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

~ art.4 LEGGE 20 GIUGNO 2003 N. 140 ~

**ALL'ON. PRESIDENTE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA**

Il Pubblico Ministero in persona dei sostituti procuratori dott. Roberto Pellicano e dott. Mauro Clerici,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

PONZELLINI Massimo, MILANESE Marco ed altri

per i seguenti reati:

a) delitto previsto dall'art. 416, commi 1 e 2 cp per avere PONZELLINI, CANNALIRE, RUBBI, CHIESA, MILANESE e CORALLO, con altri non ancora individuati, costituito, organizzato, partecipato ad una associazione a delinquere la quale, avendo come principale punto di riferimento l'attività bancaria di BPM ed in particolare l'attività di erogazione del credito, perseguiva lo scopo di commettere più delitti di corruzione, corruzione privata, appropriazione indebita, violazione del divieto degli esponenti bancari di contrarre obbligazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed altri;

attività consistita,

- da parte di PONZELLINI Massimo (presidente del cda della BPM dall'aprile del 2009 al novembre 2011) di CANNALIRE Antonio (svolgente all'interno della stessa banca funzioni di fatto di amministrazione e dirigenza) e di CHIESA Enzo (direttore generale di BPM) nel favorire soggetti terzi, in prevalenza legati al mondo politico o al gioco d'azzardo su concessione dello Stato per ottenere contratti (finanziamenti, servizi bancari o commesse) o altre agevolazioni da parte di Banca Popolare di Milano, in violazione degli obblighi di indipendenza e fedeltà propri degli amministratori e dei dipendenti;

- da parte di MILANESE Marco nel mettere in contatto soggetti determinati con gli altri membri dell'associazione al fine di garantire loro l'erogazione del credito e nell'influencare a favore dei medesimi soggetti l'attività di indirizzo politico, normativo e amministrativo nel settore del gioco d'azzardo legale;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE di MILANO**

foglio nr. due

- da parte di CORALLO Francesco, titolare del gruppo societario ATLANTIS-BLUS, nel beneficiare delle molteplici attività illecite dell'associazione nel settore del gioco d'azzardo, attraverso la stabile corruzione dei soggetti sopra indicati;

- da parte di RUBBI Guido, commercialista di fiducia di Massimo PONZELLINI, nel riciclare parte del denaro proveniente dai delitti commessi dall'associazione, mantenendo i contatti con alcuni dei corruttori, attraverso la predisposizione di contratti, fatture e falsi documenti.

delitti attraverso i quali i membri dell'associazione ed in particolare PONZELLINI e CANNALIRE hanno ricevuto denaro o la promessa di denaro, fin qui accertate in una somma complessivamente quantificabile in circa 5,7 milioni di euro, effettuate dalle società ATLANTIS-BPLUS ltd, SISAL spa, CAPGEMINI spa, ENERGREED srl, PRC srl-ALMAVIVA spa, a fronte di contratti falsi e fatture emesse senza controprestazione o di valore fortemente superiore a quello dell'effettiva prestazione; pagamenti o promesse realizzati anche all'estero, come nel caso di ATLANTIS-BPLUS o in favore di una società di riferimento di Massimo PONZELLINI, la GM762 srl.
In Milano e altrove da maggio 2009 a novembre 2011

b) del delitto previsto dagli artt. 110 cp, 2635, commi 1,2 e 3 cc perché in esecuzione del programma criminoso sopra descritto, PONZELLINI e CANNALIRE tra loro in concorso, nelle qualità indicate al punto a), percepivano denaro o la promessa di denaro da parte di Francesco CORALLO titolare effettivo di ATLANTIS-BPLUS ltd, il quale a sua volta corrispondeva o prometteva di corrispondere a PONZELLINI e CANNALIRE la somma complessiva di oltre 4 milioni di euro, al fine di far compiere loro più atti in violazione dei doveri inerenti il loro ufficio, in modo da favorire la stessa ATLANTIS-BPLUS o società collegate nei procedimenti di concessione e mantenimento del credito bancario.

Violazioni consistite nella falsificazione del procedimento valutativo degli organi di BPM relativo al credito nei confronti di ATLANTIS-BPLUS GIOCOLEGALE LTD, con riferimento ai finanziamenti concessi nel 2009 e 2010, pari complessivamente a circa 145 milioni di euro, attraverso la omissione della segnalazione e allegazione al procedimento di fatti e notizie in ordine al soggetto richiedente il finanziamento; con tale condotta commettendo altresì il reato previsto dall'art. 137, comma 2 tub. Con l'aggravante ad effetto speciale di aver commesso il fatto in violazione dei doveri riguardanti il rapporto di amministrazione e direzione di una società quotata nel mercato regolamentato italiano.

In luogo non individuato tra il 2009 ed il 2011.

PONZELLINI - CANNALIRE

c) del delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv. cp, 2635, commi 1,2 e 3 cc perché in esecuzione del programma criminoso sopra descritto, PONZELLINI e CANNALIRE in concorso tra loro ed in concorso necessario con gli amministratori delle società di cui infra, percepivano denaro o la promessa di denaro attraverso la società GM762 srl riconducibile allo stesso PONZELLINI, da parte dei legali rappresentanti delle società:

- SISAL spa che aveva versato o promesso di versare la somma di 860.000 euro nel 2011,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MILANO

foglio nr. tre

- PRC srl che aveva versato o promesso di versare nel corso degli anni 2010 e 2011 la somma complessiva di 240.000 euro,
 - ENERGREED srl che aveva versato o promesso di versare nel corso degli anni 2009 e 2010 la somma complessiva di 180.000 euro,
 - CAPGEMINI spa che aveva versato o promesso di versare nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011 la somma complessiva di 432.000 euro,
- al fine di compiere più atti in violazione dei doveri inerenti il loro ufficio, in modo da favorire le predette società o società collegate nei procedimenti di concessione e mantenimento del credito bancario o, nel caso di CAPGEMINI, nell'affidamento di incarichi di consulenza.

Violazioni consistite nel prendere interessi estranei alla società bancaria per la quale prestavano la propria opera.

In Milano tra il 2009 ed il 2011.

Osservato quanto segue:

L'indagine svolta ha evidenziato la realizzazione in seno alla Banca Popolare di Milano (BPM), da parte del presidente PONZELLINI, con l'ausilio di CANNALIRE, la collaborazione del direttore generale CHIESA e, di volta in volta, con la condivisione o la tolleranza degli altri dirigenti, di una struttura parallela, principalmente impegnata nell'attività di erogazione del credito. Struttura adatta a recepire, coltivare e soddisfare le richieste di finanziamento di una cerchia di soggetti segnalati da ambienti politici o da altre persone con le quali PONZELLINI avesse ritenuto importante mantenere buone relazioni, dando corpo ad un'area di pratiche definibili come pratiche del "presidente". La finalità perseguita è stata sia quella di trarre ricavi immediati in denaro, ciò che si è riscontrato in una serie significativa di casi, sia quella di ottenere utilità di carattere politico-relazionale da valorizzare nel corso della carriera di alcuni degli associati.

L'associazione era capace di esercitare influenza, grazie alla trama delle importanti relazioni dei suoi partecipanti, in aree anche diverse da quella bancaria. La dimensione soggettiva dell'associazione stessa, attraverso la individuazione di tutti i suoi componenti, è in parte ancora da indagare ma appare già accertato che presenta confini più ampi di quelli fin qui descritti limitatamente a PONZELLINI, CANNALIRE e CHIESA, coinvolgendo soggetti che hanno operato all'esterno di BPM.

E' infatti già chiaramente individuabile l'apporto determinante di soggetti in grado di incidere sull'attività della pubblica amministrazione e addirittura sulla funzione legislativa, in modo da creare un gruppo capace di operare nei più diversi ambiti istituzionali.

Tra questi certamente è annoverabile il parlamentare Marco MILANESE, soprattutto per il ruolo svolto nell'ambito del gioco d'azzardo legalizzato.

Su un fronte diverso, ma ugualmente partecipe del *pactum sceleris*, deve essere considerato Francesco CORALLO (titolare effettivo della ATLANTIS-BPLUS) beneficiario di finanziamenti BPM e di altre opportunità, sempre nell'ambito del gioco d'azzardo, da lui propiziate attraverso la corruzione di MILANESE, PONZELLINI e CANNALIRE.

Tra le attività dell'associazione a delinquere, infatti, un posto di assoluto rilievo riveste quella svolta nell'ambito del gioco d'azzardo legalizzato.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE di MILANO**

foglio nr. quattro

L'esercizio dell'attività da parte delle imprese è subordinato ad una concessione dello Stato ed il giro d'affari è di rilevanza straordinaria; logica conseguenza è che, a margine dell'attività in parola, peraltro molto articolata, si scatenassero gli appetiti di molti.

L'attività del gioco d'azzardo per l'associazione a delinquere qui ipotizzata non si esaurisce nella politica di erogazione del credito in seno a BPM, ma sfrutta altre opportunità, tra le quali, ben delineata in questo procedimento, l'influenza di componenti dell'associazione sull'indirizzo politico, normativo, amministrativo e di vigilanza nella regolamentazione della materia.

Una rappresentazione icastica della complessità di questo mondo è stata fornita da uno dei suoi maggiori conoscitori, Guido MARINO, legale rappresentante della MAG Associati. Questo studio romano, già consulente dei MONOPOLI fino alla fine del 2007, fornisce da anni a tutte le imprese interessate al mondo del gioco d'azzardo legale (LOTTOMATICA, SISAL, UNIRE, SNAI, ATLANTIS ecc.) il *know how* necessario per rendere i servizi al mercato.

In particolare, MARINO ha riferito del suo rapporto con ATLANTIS da ricondursi a poco prima dell'introduzione nel 2009 della disciplina legislativa sulle cd VLT (slot machine di ultima evoluzione): *"tornando sull'argomento delle VLT, per conto di ATLANTIS abbiamo redatto su richiesta di quest'ultima un articolato riguardante la disciplina e le caratteristiche degli apparecchi, i lunghi di ricezione degli apparecchi, l'individuazione di una aliquota di imposta, l'importo una tantum da versare ed altri aspetti della disciplina. Domanda PM: Sembra si tratti di aspetti di competenza del regolatore, perché ATLANTIS li chiedeva a voi? Risposta: Era nota la necessità dello Stato di reperire risorse per la ricostruzione dell'Abruzzo dopo il terremoto. Era anche noto nell'ambiente che il Ministero dell'Economia cercasse fonti di finanziamento diverse dalle imposte ordinarie e probabilmente da reperire attraverso la disciplina dei Giochi. Atlantis riteneva che in quel momento i politici fossero interessati a spingere nuovi progetti di gioco che portassero ad entrate erariali. In questo contesto ci chiese il progetto di cui ho parlato prima e che voi avete sottoposto a sequestro presso MAG. Domanda PM: Lei a chi ha consegnato quel progetto? Risposta: il Progetto è stato consegnato all'ufficio legale di Atlantis ed anche a Francesco CORALLO. Quelli di Atlantis mi hanno detto che avrebbero provveduto a veicolarlo presso il Ministero. Successivamente ho interloquuto con personale dell'AAMS, mi pare il dott. IACCARINO, su aspetti della normativa VLT che mi fecero presumere che il mio progetto fosse stato da loro esaminato per la traduzione in una effettiva disciplina. Domanda PM: con chi ritiene fosse in contatto Atlantis o Corallo all'interno del Ministero? Risposta: il punto di contatto iniziale fu certamente l'on. LABOCETTA, ritengo per la sua carica nella Commissione Finanza. In seguito si dice avesse cercato contatti più efficaci all'interno del Ministero, trovandoli, sempre per quanto appresi nell'ambiente nell'on. Marco MILANESE, il quale era peraltro già da tempo punto di riferimento nel settore dei Giochi. Domanda PM: le contesto le dichiarazioni di Raffaele FERRARA rese al pm circa la introduzione della disciplina delle VLT. - ("Nel 2009 venne varato un decreto destinato a finanziare la ricostruzione dell'Abruzzo, attraverso il gettito derivante dai Giochi. I Monopoli vennero incaricati dal Ministero come d'uso, in qualità di organo tecnico, di predisporre una regolamentazione normativa. E noi lo facemmo. In seguito Italo VOLPE, capo ufficio legislativo finanze mi fece prendere atto del fatto che era stata inserita nell'articolato una lettera aggiuntiva, poi apparsa nel provvedimento normativo come lettera L, contenente appunto la disciplina delle VLT, non da noi predisposta. Mi sorpresi di questo inserimento, in quanto per noi nuovo. Se non ricordo male mi disse VOLPE che detto pacchetto normativo gli era stato trasmesso in copia da MILANESE"). Risposta: ritengo le mie dichiarazioni compatibili con quelle che mi ha ora contestato. Domanda PM: per quale ragione ritiene che FERRARA sia rimasto sorpreso della introduzione della disciplina delle VLT? Risposta: indubbiamente il passo politico circa la messa in opera di tale disciplina non era semplice, nel senso che se ne parlava da anni ma non veniva introdotta, anche perché vi erano degli oppositori rappresentati principalmente dai gestori degli apparecchi da intrattenimento. Non era affatto scontato che questa disciplina che stava a cuore in generale a tutti i concessionari e in particolare ad ATLANTIS e*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE DI MILANO**

foglio nr. cinque

presumibilmente anche a LOTTOMATICA che produce questi apparecchi, venisse introdotta. Dunque probabilmente sia io che FERRARA abbiamo posto in relazione il superamento degli ostacoli politici con un determinante intervento dell'on MILANESE.

MARINO ha reso queste dichiarazioni pochi giorni dopo la perquisizione della MAG ad opera della Gdf, la quale, esaminata la documentazione sequestrata, ha formulato l'ipotesi che allo stesso MARINO fosse stato chiesto da CORALLO di redigere un articolato normativo, sul presupposto di un già esistente accordo con MILANESE per il suo recepimento nel c.d. decreto Abruzzo del 2009.

In tale contesto si colloca dunque il problema di ATLANTIS, evidentemente non in grado di reperire autonomamente le risorse, di ottenere un finanziamento che le consentisse di acquistare le macchine ed effettuare gli investimenti necessari ad intraprendere la nuova iniziativa.

Ed in questa ricerca, sulla base degli elementi finora raccolti, risulta decisivo MILANESE.

Già Piero LONARDI, consigliere di minoranza di BPM, aveva riferito che quello di ATLANTIS *"fu un affidamento contestato, in quanto girò voce che si trattava di un favore di natura politica verso un soggetto importante intermediato da altro soggetto che al momento non ricordo"*. *"Mi venne detto da taluno che non ricordo che tale pratica doveva passare perché MILANESE aveva fatto pressioni."* *"Mi venne detto che lo stesso MILANESE aveva caldeggiato anche altre pratiche tra le quali se non ricordo male quella della TIRRENIA"*.

A conferma dell'interessamento di MILANESE, ma anche della circostanza che il rapporto affaristico tra quest'ultimo, PONZELLINI e CANNALIRE non fosse certo limitato all'episodio ATLANTIS, militano diversi elementi probatori. Circa questi rapporti, Paolo VISCIONE, persona sottoposta ad indagini dall'ag di Napoli e "accusatore" di Marco MILANESE, ha riferito che era stato MILANESE a procurargli l'appuntamento con PONZELLINI affinché lo stesso valutasse la possibilità di finanziare con BPM l'acquisto della sua società di assicurazioni. MILANESE aveva dimostrato a VISCIONE di avere un *"forte ascendente"* su PONZELLINI. In effetti risultano esservi stati ben tre incontri tra VISCIONE e PONZELLINI per un affare che non è stato finalizzato perché palesemente infondato. Naturalmente agli incontri aveva partecipato anche CANNALIRE, che a detta di VISCIONE *"si sentiva spesso con Milanese. Infatti, lui stesso accennava a questi contatti"*. VISCIONE avrebbe inoltre detto *"chiaramente a CANNALIRE che, se l'affare fosse andato a buon fine, ci sarebbe stato un ritorno anche per lui."* Egli avrebbe risposto *"che il suo corrispettivo sarebbe stato rappresentato dalla parcella che avrebbe emesso la società di revisione che, quindi, io ho ritenuto essere a lui riconducibile"*.

VISCIONE ha rilasciato dichiarazioni anche sul conto di Raffaele FERRARA, direttore dell'AAMS (ex Monopoli dello Stato): *"Ho sentito parlare di Raffaele Ferrara, che so essere in rapporti consueti con Milanese ed in una occasione lo vidi presso il Ministero dell'Economia in attesa di incontrare Milanese stesso. Sapevo che Ferrara era Presidente della COSAP e che era in precedenza un importante dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Ho riscontrato un rapporto di sudditanza di Ferrara nei confronti di Milanese, dal tenore e dal tono delle telefonate alle quali ho assistito. Al riguardo, ho un ricordo specifico in quanto chiesi a Milanese una raccomandazione circa un soggetto di cui ora non ricordo il nome, raccomandazione che è andata a buon fine, considerato che questo soggetto ebbe una promozione o trasferimento che dipendeva da Ferrara, al tempo — come ho accennato — dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Ho pertanto assistito alla telefonata con la quale Milanese dava istruzioni al Ferrara di assecondare la mia raccomandazione. Ciò è avvenuto prima del 2008."*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MILANO

foglio nr. sei

Il quadro indiziario sopra solo parzialmente e per quanto qui di più diretto interesse delineato, è già stato ritenuto grave e fondato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano: in base agli elementi acquisiti è stata emessa in data 23.5.2012 ordinanza cautelare personale nei confronti degli indagati Ponzellini Massimo, Corallo Francesco e Cannalire Antonio per le incolpazioni sopra formulate. Tale ordinanza è stata confermata dal Tribunale di Milano sezione del Riesame con tre distinti provvedimenti che hanno rigettato tutte le impugnazioni dei menzionati indagati.

Nel prosieguo sono stati acquisiti ulteriori elementi probatori in ordine al coinvolgimento dell'on. Marco Milanese nell'associazione a delinquere qui ipotizzata. Con nota G.d.F. del 19.7.2012 – parzialmente prodotta nel corso del procedimento di riesame della posizione di Corallo Francesco – gli operanti riferiscono che, a seguito della perquisizione presso la sede di BPlus Gioco Legale Ltd è stato rinvenuto materiale informatico (scambio di mail) che attesta prenotazioni da parte della menzionata società per un viaggio (noleggio di aereo e albergo) a Montecarlo di Francesco Corallo, Amedeo La Boccetta, Marco Milanese e rispettive consorti.

Raffaele Ferrara, fino a pochissimo tempo fa direttore dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), e che già aveva rilasciato dichiarazioni sostanzialmente congruenti con la piattaforma indiziaria sopra evidenziata, è stato risentito da questo P.M. in data 12.6.2012.

Ferrara ha confermato il diretto interessamento di Marco Milanese in occasione della introduzione della nuova disciplina VLT (cd. "decreto Abruzzi):

"Ho lasciato proprio in questi giorni l'ufficio di direttore AAMS. Circa l'iter delle norme sul c.d. decreto Abruzzo ho, anche con l'aiuto di miei collaboratori, ricostruito alcuni aspetti che potrebbero essere di suo interesse.

Avevo dichiarato la volta scorsa che un articolato normativo con la introduzione della disciplina delle VLT mi era stato consegnato da VOLPE il quale a sua volta lo aveva ricevuto da MILANESE, consigliere politico del Ministro Tremonti. Ho con me la copia di quel documento. Su quel testo abbiamo lavorato come AAMS, assieme all'ufficio legislativo, apportando modifiche tali da sintetizzarlo e renderlo fruibile come testo normativo. Si trattò in definitiva di introdurre una disposizione: la lettera L che prevedeva 5 punti, laddove il n. 5 sostanzialmente faceva riferimento alla necessità di una nuova gara.

In sede di conversione il provvedimento fu ulteriormente perfezionato, con la introduzione di una disciplina più specifica, che rendeva inequivocabile il fatto che anche i vecchi concessionari pur avendo corrisposto gli importi previsti per la installazione delle VLT dovessero soggiacere alla nuova procedura. Questa normativa è stata approvata nel maggio del 2009.

Già in sede di conversione vi era stato un tentativo, che non so a chi debba essere attribuito, di modificare il punto 5 riguardante la gara, con una disposizione che in sostanza prevedeva l'automatico rinnovo della concessione in capo ai precedenti concessionari per 9 anni fino al 31.10. 2019. Abbiamo espresso su detto emendamento una nota radicalmente contraria.

Quindi arriviamo al decreto n. 78 del 1.7.2009 che, ideato per disciplinare il gioco del "Gratto e Vinci", introduce anche una disposizione che innova il n. 5 della lettera L più volte visto, prevedendo la possibilità di cessione tra concessionari dei diritti di installazione delle VLT. Ciò trasformava nella sostanza la quota di diritti derivanti dalla concessione in un bene negoziabile, che poteva essere ad esempio dato in garanzia o altro. Con questo emendamento che andava a sostituire in toto il n. 5 della lettera L, si otteneva indirettamente il risultato di eliminare il riferimento alla nuova gara, lacuna che in stesso emendamento riempi con un'altra norma, l'articolo 1bis, che a sua volta prevedeva una sorta di doppia procedura per i concessionari. Ossia per coloro che erano già titolari della concessione con autorizzazione alla installazione delle VLT la gara sarebbe divenuta una prosecuzione automatica del



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE di MILANO**

foglio nr. sette

rapporto (senza soluzione di continuità) sulla base di una semplice tempestiva richiesta, quindi senza altre gare. Mentre la gara si sarebbe dovuta fare per i nuovi aspiranti).

In definitiva la disciplina sulle VLT è rinvenibile in due provvedimenti normativi differenti il DL Abruzzo che contiene la modifica del punto 5 nel senso detto da ultimo e il Dl n. 78 che contiene la disciplina della gara come emendato nel senso ora detto).

Il mio ufficio si esprime su tali emendamenti sia sotto il profilo cedibilità dei diritti, sia sotto il profilo rinnovo automatico della concessione, in modo molto critico).

Nel 2010 vi fu poi un intervento normativo che considero singolare. Mi spiego meglio, viene introdotta una disciplina che non solo proroga i termini, allungandoli, di avvio della procedura, ma prevede un termine a partire dal quale debbono essere avviate le procedure stesse, che quindi non possono partire prima. Dal documento si nota che vi è un intervento dell'On. Marco MILANESE."

Alla stregua di quanto esposto, appare pertanto rilevante e necessario allo sviluppo delle indagini, al fine di ricostruire i rapporti tra Marco Milanese e gli (altri) soggetti appartenenti alla associazione per delinquere menzionata, acquisire i tabulati telefonici delle comunicazioni in entrata ed in uscita sulle utenze intestate all'on. Marco Milanese. La Procura della Repubblica di Napoli ha comunicato di aver acquisito, previa autorizzazione della Camera dei Deputati resa in data 2 agosto 2011, i tabulati delle comunicazioni di Marco Milanese per il periodo dal 1.1.2010 al 1.5.2011. Tali tabulati risultano per quanto detto di evidente necessità anche per l'attuale indagine.

Inoltre, risulta altresì necessario, per indagare gli sviluppi dei rapporti per il successivo periodo temporale, acquisire anche i tabulati delle comunicazioni intercorse sulle utenze dell'on. Milanese per il periodo dal 1 maggio 2011 al 30 novembre 2011.

Si chiede pertanto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a:

- acquisire i tabulati delle comunicazioni di Marco Milanese per il periodo dal 1.1.2010 al 1.5.2011 - la cui acquisizione è già stata autorizzata dalla Camera dei Deputati in data 2 agosto 2011 su richiesta della Procura di Napoli;
- acquisire presso i gestori telefonici i tabulati delle comunicazioni di Marco Milanese per il periodo dal 1 maggio 2011 al 30 novembre 2011

Si allega:

- Copia dell'ordinanza di applicazione di misure custodiali personali emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23.5.2012
- Copia della nota G.d.F. del 19.7.2012 come parzialmente prodotta avanti al Tribunale del Riesame di Milano
- Copia del verbale di dichiarazioni rese da Raffaele Ferrara avanti al P.M. in data 12.6.2012.

Milano, 25.10.2012

IL PUBBLICO MINISTERO

 
Roberto Pellicano - Mauro Clerici

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

